



Decisione/0920/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1087/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 marzo 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1087/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società S.S.D. a R.L. RIVER CHIETI '65 (937829) contro LA CAME TREVISO C5 SSD A RL (780850) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PIETRANGELO LORENZO (4692288)

In data 24 febbraio, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pietrangelo Lorenzo (4692288).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 859,00 (ottocentocinquantanove/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto,



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dichiara tenuta la società Came Treviso C5 SSD A RL (780850) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Pietrangelo Lorenzo (4692288) nella misura di euro 859,00 (ottocentocinquantanove/00) in favore della società S.S.D. a R.L. River Chieti '65 (937829).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai